

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1956

(62 Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica » (1513) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 995, 998
MESSE, relatore 995

« Applicazione dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (1553) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 998, 999
TADDEI, relatore 999

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Iorio, Jannuzzi,

Messe, Negri, Prestisimone, Rizzatti, Smith e Taddei.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bovetti.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1513) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MESSE, relatore. Onorevoli colleghi, la legge 7 maggio 1954, n. 203, ha ripristinato il conferimento della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, adeguando le norme che disciplinano la decorazione alla mutata forma istituzionale dello Stato

In particolare è stato soppresso il requisito della appartenenza all'Ordine mauriziano, che la Costituzione ha conservato solo come Ente ospedaliero, ed è stata attribuita la competenza a concedere la decorazione in parola al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

4^a COMMISSIONE (Difesa)62^a SEDUTA (13 luglio 1956)

La medaglia è rimasta, peraltro, riservata agli ufficiali.

Si è ora considerato che tale limitazione, giustificata quando per ottenere la medaglia stessa occorre appartenere all'Ordine mauriziano, in seguito alla soppressione di tale requisito, è divenuta inattuale.

È stato, pertanto, predisposto dal Ministro della difesa, di concerto col Ministro del tesoro, il presente disegno di legge, approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1956, che viene ora sottoposto al vostro esame.

È da osservare subito che in questo disegno di legge è stato adottato un testo che differisce da quello usato nella legge 7 maggio 1954, n. 203.

Invero, mentre in quest'ultima all'articolo 2 è stabilito che la medaglia viene concessa agli « ufficiali » senza alcun cenno alla Forza Armata di appartenenza, il disegno di legge in esame si riferisce espressamente soltanto ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, escludendo quindi i sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

È da osservare, tuttavia, che il senso lato della dizione usata nella legge riguardante la concessione agli ufficiali trova i suoi limiti nella procedura e che, dovendo la decorazione essere concessa su proposta del Ministro della difesa, è implicito ritenere che i beneficiari non potranno essere che gli ufficiali della Forza Armata dipendenti dal predetto Ministro, e cioè Esercito, Marina e Aeronautica.

L'esclusione della concessione della medaglia mauriziana ha prodotto un profondo senso di amarezza tra gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la Guardia di finanza, tenuto conto che già nel passato i suoi ufficiali venivano insigniti della decorazione, non v'è ragione per denegare un beneficio di cui hanno sempre goduto.

In conseguenza, estendendo la concessione ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sembra non dover sussistere alcun plausibile motivo per non estendere il

beneficio anche ai sottufficiali della Guardia di finanza.

Il maggiore onere, tuttavia, dovrebbe gravare sul bilancio del Ministero delle finanze, e la decorazione dovrebbe essere concessa su proposta del Ministro della difesa di concerto col Ministro delle finanze.

Per quanto riguarda gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, considerato:

che in virtù del regio decreto legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito nella legge 5 maggio 1949, il Corpo è entrato nel novero delle Forze Armate dello Stato;

che sul terreno della legislazione positiva è in corso un sempre maggiore e graduale avvicinamento al principio di uniformità di trattamento giuridico nei riguardi del personale che appartenga alle Amministrazioni cui è stata attribuita l'appartenenza alle Forze Armate;

che anche la recente legge sullo stato giuridico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (legge 26 aprile 1956, n. 288) segue precipuamente tale concetto;

che, in relazione a molteplici atti formali emessi dallo stesso Ministero della difesa, specie dopo la legge, che ha introdotto il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fra le Forze Armate dello Stato, deve considerarsi « carriera militare » quella degli ufficiali e sottufficiali del Corpo, talchè essi sono indisponibili per le altre Forze Armate, il loro servizio è computabile come servizio di leva e partecipano agli stessi cicli addestrativi ed operativi delle Grandi Unità dell'Esercito;

che a suo tempo è stato richiesto dal Ministro della difesa e formalmente definito il concorso delle forze di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo guardie di pubblica sicurezza) alla difesa del territorio nazionale; che per fatti ed operazioni compiuti da reparti di Pubblica sicurezza nella seconda guerra mondiale sono state concesse alla bandiera del Corpo due medaglie di bronzo al valor militare; che al personale del Corpo stesso, composto di elementi provenienti da altre Forze Armate (specialmente gli ufficiali) sono state sinora concesse le seguenti ricompense al valor militare: 3 decorazioni dell'Ordine militare

d'Italia; 2 medaglie d'oro al valor militare; 942 medaglie d'argento al valor militare; 2211 medaglie di bronzo al valor militare; 1924 Croci di guerra al valor militare; 105 promozioni per merito di guerra, sembra ritenersi che ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possano ben meritare, soprattutto sul piano morale, di essere inclusi fra il personale al quale è dato conferimento della « medaglia mauriziana ».

Anche per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in analogia a quanto detto per la Guardia di finanza, la concessione delle decorazioni dovrebbe avvenire su proposta del Ministro della difesa di concerto col Ministro dell'interno e il relativo onere gravare sul bilancio del Ministero dell'interno.

Secondo l'articolo 1 del disegno di legge in esame e l'articolo 2 della legge 7 maggio 1954, n. 203, i cinquanta anni di servizio militare sono valutati a norma delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, e successive modificazioni.

Tuttavia, la valutazione degli anni utili secondo il regio decreto sopra ricordato è da ritenere inattuale e inconsequente.

Inattuale, perchè avendo la medaglia mauriziana perduto oggi le caratteristiche originarie e non avendo più alcuna connessione col passato ordinamento, si sarebbe dovuto tenere conto delle profonde modifiche apportate allo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali e non restare, pertanto, ancorati al 1924.

Inconsequente, perchè mentre nel titolo si parla di « dieci lustri di carriera militare », per la valutazione dei dieci lustri non si tiene affatto conto del criterio di « carriera » che comincia con la creazione del rapporto d'impiego, e cioè col passaggio in servizio permanente effettivo e termina con la cessazione di detto rapporto e cioè col transito nella posizione di congedo, ma sono adottati invece i criteri per la valutazione degli anni utili alla pensione.

Inattuale e inconsequente insieme, perchè nell'adozione dei criteri pensionistici non si tiene conto di tutti i periodi utili a pensione come per esempio il servizio prestato da richiamato o trattenuto come previsto nella nuova legge sullo Stato degli ufficiali (articolo 69)

mentre è valutato quello da ufficiale di complemento.

Ma vi sono ancora altre lacune da colmare perchè siano eliminate ingiustificate discriminazioni:

a) *effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e piloti-osservatori dell'Esercito e della Marina e per gli ufficiali naviganti dei dirigibili ed aerostati dell'Aeronautica.*

Analogamente a quanto è già riconosciuto all'Aeronautica col regio decreto 21 dicembre 1924, si ritiene equo estendere al personale di cui trattasi il riconoscimento del servizio sopra indicato, e nella stessa misura del 50 per cento del totale, trattandosi di analogo servizio.

b) *Corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso di diploma di laurea ai fini del reclutamento e corso superiore di teologia per i cappellani militari.*

Al fine di portare le Forze armate sullo stesso piano, per quanto riguarda il periodo di durata dei corsi universitari, dato che per taluni corpi o servizi detto periodo è conteggiato e per altri no, anche nell'ambito della stessa Forza armata, si ritiene opportuno estendere il riconoscimento per la Forza armata del periodo dei corsi universitari stessi, limitatamente, però, per quegli ufficiali per i quali il diploma di laurea è richiesto agli effetti del reclutamento in servizio permanente effettivo.

Analogamente, gli studi superiori di teologia, richiesti ai sacerdoti e quindi ai « cappellani militari », sono da riconoscere validi agli effetti di cui trattasi

c) *Comando di reparto per gli ufficiali dell'Esercito.*

Al fine di colmare la sperperazione esistente nei confronti delle altre Forze armate per il computo dei periodi validi agli effetti della concessione in argomento si ritiene dover riconoscere valido il periodo di comando effettivo di reparto (valido ai fini dell'avanzamento) tenuto dagli ufficiali dell'Esercito nella misura di 1/4, come previsto nel citato re-

4^a COMMISSIONE (Difesa)62^a SEDUTA (13 luglio 1956)

gio decreto per periodi di imbarco degli ufficiali della Marina. (Per l'Aeronautica il periodo di volo è riconosciuto per 1/2).

Onorevoli senatori, come abbiamo visto molteplici ragioni impongono di rivedere e aggiornare la materia nel senso poc'anzi indicato.

Il lieve onere finanziario che ne potrà derivare (alcune decine di migliaia di lire al massimo) sarà largamente compensato dai benefici effetti morali che le attese modifiche produrranno nell'animo dei fedeli e valorosi ufficiali e sottufficiali delle nostre Forze armate.

All'uopo proporrei i seguenti emendamenti:

1) Sostituire la dizione dell'articolo 1 con la seguente:

« L'articolo 2 della legge 7 maggio 1954, n. 203, è sostituito dal seguente:

” La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare può essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, e successive modificazioni, in quanto applicabili per i sottufficiali, integrate con le norme di cui all'articolo 4 della presente legge.

La concessione della decorazione agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo su proposta del Ministro della difesa, di concerto rispettivamente con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'interno ».

2) Aggiungere alla fine dell'articolo 3 il seguente nuovo comma:

« L'onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà, rispettivamente, a carico del bilancio del Ministero delle finanze e dell'interno ».

3) Inserire un nuovo articolo 4 del seguente tenore:

« Per il computo degli anni di servizio sono validi:

a) per il 50 per cento del totale, l'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e piloti-osservatori dell'Esercito e della Marina e per gli ufficiali naviganti dei dirigibili ed aerostati dell'Aeronautica;

b) per il 25 per cento del totale il comando di reparto per gli ufficiali dell'Esercito;

c) i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso di diploma di laurea ai fini del reclutamento e il corso superiore di teologia per i cappellani militari;

d) l'effettivo servizio prestato da richiamato o trattenuto ».

A beneficiare di questa legge saranno soltanto una quindicina di elementi dell'Esercito ed una ventina della Guardia di finanza. Perciò si tratta di un onere lievissimo.

PRESIDENTE. Poichè gli emendamenti proposti dal senatore Messe comportano un aumento di spesa, sia pur lieve, occorre il parere della Commissione finanze e tesoro.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del presente disegno di legge ad altra seduta, per dar modo alla Commissione finanze e tesoro di esprimere il suo parere al riguardo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Applicazione dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (1553).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Applicazione dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1956, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, numero 210, si applicano anche ai sottufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali e militari di truppa in rafferma dell'Arma dei carabinieri che, già in carriera continuativa alla data di entrata in vigore della legge suddetta, raggiungano posteriormente al 31 dicembre 1955 il limite di età per il collocamento a riposo senza aver raggiunto il limite di servizio di cui alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione della legge medesima.

TADDEI, *relatore*. Fino all'entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210, il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri avveniva al compimento di determinati limiti di servizio. Con la entrata in vigore di detta legge, il sistema fu cambiato nel senso che il congedamento fu prescritto al raggiungimento di determinati limiti di età, a seconda dei vari gradi rivestiti dagli interessati. Fu così arrecato un sensibile vantaggio ai sottufficiali e militari di truppa che avevano fatto carriera normale — e che erano la maggioranza — in quanto veniva ad esser loro consentito di rimanere in servizio per un periodo eccedente di 3 4 ed anche 5 anni la permanenza massima prevista dai vecchi limiti di servizio.

Fu peraltro provveduto con la norma transitoria di cui all'articolo 3 della citata legge ad evitare che rimanesse danneggiata quell'aliquota — limitata — di sottufficiali e militari di truppa riammessi in servizio che, avendo subito interruzioni di carriera, sarebbero stati raggiunti dai limiti di età prima di aver compiuto i vecchi limiti di servizio, perdendo così il beneficio di poter liquidare il massimo della pensione (che si consegue al raggiungimento di 35 anni di servizio) o correndo addirittura il rischio di essere collocati a riposo prima di

aver cumulato 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio utile a pensione.

La norma, di cui al citato articolo 3, stabilisce infatti che per il personale di cui trattasi, che avesse già raggiunto i limiti di età o che venisse a raggiungerli entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza aver compiuto 35, 30 o 25 anni di servizio a seconda dei gradi rivestiti, avrebbero continuato ad essere applicate le vecchie disposizioni. Si ritenne così di avere assicurato per tutti il raggiungimento del diritto al trattamento di quiescenza.

Senonchè alla data 31 dicembre 1955, sotto la quale l'efficacia della ripetuta norma transitoria doveva cessare, potè essere accertato che esisteva ancora in servizio nell'Arma una limitata aliquota di sottufficiali e militari di truppa che non avrebbero potuto beneficiare del provvedimento di cui trattasi.

Ragioni di equità hanno, perciò, consigliato la presentazione del disegno di legge oggi in discussione, che si propone — senza aggravio alcuno per l'Erario — di assicurare in pieno il raggiungimento dello scopo che si intendeva realizzare coll'articolo 3 della legge n. 210, estendendo le disposizioni di detto articolo anche al personale che dopo il 31 dicembre 1955 abbia raggiunto o raggiunga il limite di età per il collocamento a riposo.

In relazione a quanto ho avuto l'onore di rappresentare, esprimo il parere che il disegno di legge in questione sia da approvare nella sua integrale formulazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.